



# **ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL  
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E  
SERVIZI PER LE ESIGENZE DELL'ATENEO**

**CIG. N.: 78097021F8**

**F.to Il Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità  
Dott.ssa Ersilia Barbieri**

---

**F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Erika Ercolani**

---

**REP. N.**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LE ESIGENZE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA. CIG: 78097021F8.**

L'anno 2019, il giorno .....del mese di..... , alle ore ..... in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via ..... , davanti a me Dott. ...., Ufficiale Rogante dell'Università, delegato con Decreto del Direttore generale n. ....del ....., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono presentati i Signori:

- Dott.ssa Ersilia Barbieri nata a Montenero di Bisaccia il 31.8.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376), nel prosieguo denominata Università, la quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative e con Provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 ..... che ha nominato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità
- Sig. .... nato a ..... il ....., in qualità di ..... dell'Impresa ..... (C.F. .... e P.I. ....) con sede legale in ..... via .....n. ....;

*(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)*

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (*oppure*) generale dell'impresa..... C.F. .... o p. IVA....., con sede legale in ....., via..... giusta procura speciale (*oppure*) generale in data.....rep.n..... autenticata nella firma dal dott .....notaio in ....., allegata in originale al presente atto sotto la lettera ....., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche impresa.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera del Consiglio di amministrazione, del 29.1.2019 sono stati approvati gli elementi essenziali del progetto per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ateneo;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità. Rep. n. 1216/2019, Prot. n. 31044 del 20.2.2019 del sono stati approvati il Capitolato tecnico e la relazione tecnica illustrativa di progetto;
- con provvedimento del Direttore Generale n. 1325/2019, prot. n. 33303 del 22.2.2019 è stata disposta l'autorizzazione all'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; - c con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n. ..../2019 del ..... sono stati approvati il bando di gara, lo Schema di contratto ed il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- il bando è stato pubblicato in GUUE, ..... il , in GURI il..... e, in pari data sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di ..... che ha ottenuto il punteggio totale di ..... punti su 100, per l'importo contrattuale di € ....., IVA esclusa, di cui euro ..... per la fornitura, corrispondente al ribasso del ....%;
- con provvedimento rep. n. .... la fornitura è stata quindi aggiudicata a .....,
- con Provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità, rep. n. .... prot. .... del ..... è stata approvata e disposta l'aggiudicazione procedura in oggetto all'impresa:
- ..... che ha ottenuto il punteggio totale di \_\_\_\_\_ punti su 100, per l'importo pari ad € ....., IVA esclusa;
- in data....., a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- [oppure] in data..... con nota del RUP, n. .... è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri di firma sono certo, nelle qualifiche sopra indicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di supporto alla gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ateneo secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato speciale d'oneri, allegata al presente atto sub lett. A).
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, allegata sub lett. B)
- all'offerta economica dell'aggiudicatario, allegata sub lett. C)

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

#### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA.**

La fase principale del servizio ha durata biennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, oppure dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 3.

La fase eventuale derivante dall'esercizio dell'opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 35 co. 4, D.Lgs. 50/2016 avrà durata biennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato per massimo di ulteriori 24 mesi da esercitarsi anche per un periodo inferiore.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto, per il periodo massimo di 6 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore, sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 4 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto di ogni contratto derivante dall'aggiudicazione nelle more della stipulazione degli stessi ai sensi dell'art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, l'Università potrà ordinare all'Appaltatore l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento, nella quale sono indicate le attività da compiere.

L'Appaltatore assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell'esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

#### **ART 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo per le attività 3.1, 3.3 e 3.4 del capitolato tecnico è determinato a corpo e fissato in canoni trimestrali.

Il canone (riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € ..... = oltre IVA e/o altri oneri fiscali, come per legge.

Il corrispettivo per le attività 3.2 e 3.5 è determinato a consumo.

Il corrispettivo massimo a consumo è pari a 45.000 € ed è determinato sulla base del costo unitario a giornata. Il costo unitario a giornata ammonta ad € ..... = oltre IVA e/o altri oneri fiscali.

Ogni prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.

L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi unitari offerti per l'intera durata del servizio (con riferimento sia alla fase principale che alle fasi eventuali).

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicate nel successivo art. 11.

#### **ART. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

L'Università potrà avvalersi delle opzioni di rinnovo e proroga cui al precedente articolo 3.

L'Università potrà avvalersi della facoltà di affidare servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 co. 5, D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato non superiore a € 145.000 IVA e/o altri oneri fiscali esclusi.

L'Università può inoltre introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 7- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.**

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, se migliorativa.

L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale opportunamente formato e munito di preparazione professionale secondo le prescrizioni dell'art. 5 del capitolato speciale d'onere.

L'appaltatore deve impegnare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza che deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza non attinenti alle attività di competenza, ovunque posti.

L'Appaltatore si impegna altresì ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore deve comunicare al Responsabile Unico del Procedimento l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio),

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie.

Entro 30 giorni dall' inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre all'Università copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dall'art. 13, che sarà applicata dall'Università e a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore deve esibire ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro unico del lavoro e il registro infortuni previsti dalle vigenti norme.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'impossibilità per l'Università di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture.

L'Appaltatore è comunque responsabile in via esclusiva di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere nella materia di cui al presente appalto.

L'Appaltatore deve osservare la normativa per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali di cui al Capitolato speciale d'oneri, svolte presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. POLIZZE ASSICURATIVE.**

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Appaltatore.

In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte negli altri articoli del Capitolato Tecnico, sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;

- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università di Bologna, derivante dall'esecuzione e gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un "massimale unico" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con un massimale minimo "per sinistro/anno" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona Euro 1.000.000,00 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio del servizio e essere valida per tutta la durata del servizio.

Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
- dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività di polizze RCT, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative

#### **ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.



Nel caso di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. 10 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il RUP accerta la regolarità periodica dell'esecuzione del contratto sulla base dei piani di lavoro e delle relazioni trimestrali di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'onere prodotti dall'appaltatore da consegnare entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016. La verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

#### **ART. 11 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

Il corrispettivo determinato a corpo è fatturato trimestralmente.

Il corrispettivo determinato a consumo è fatturato solo se le attività sono effettivamente svolte e sempre con riferimento al trimestre di riferimento.

La fattura trimestrale dovrà esporre in maniera distinta il corrispettivo determinato a corpo e quello eventuale determinato a consumo.

Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà subordinato alla verifica di regolare esecuzione sulle prestazioni.

Le fatture dovranno essere inviate in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, intestate Alma Mater Studiorum – Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna e dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio: M4UXTY
- il CIG: 78097021F8
- Il numero di repertorio del contratto;
- la dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015".

L'Appaltatore ha comunicato all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente (IBAN) \_\_\_\_\_, dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il

corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. L'Amministrazione provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.

Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore accertata d'ufficio dall'Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a 5.000 €, sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo PEC o e - mail, determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

#### **ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, pari a €....., determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ....., mediante .....n. ... emessa il ..... da .....

Ai sensi dell'art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o la polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31/2018,

La garanzia fidejussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia deve essere attiva per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene trattenuta dall'Università.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 13 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

#### **ART. 13 - PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, di applicare

- una penale giornaliera per ritardo nell'avvio del servizio pari a Euro 500,00.

In ogni caso decorsi 10 (dieci) giorni l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- una penale giornaliera per il ritardo nella consegna della relazione trimestrale pari a Euro 100,00.

In ogni caso decorsi 15 (quindici) giorni l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- una penale per l'esecuzione del servizio non conforme a quanto previsto nei piani di lavoro e nel capitolato tecnico pari a 1.000 €. La valutazione è relativa alla completezza e correttezza della documentazione di gara predisposta dall'appaltatore.

In ogni caso l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi della terza valutazione negativa.

- una penale giornaliera per il ritardo nella consegna della documentazione di gara prevista nel piano di lavoro pari a Euro 250,00.

In ogni caso decorsi 15 (quindici) giorni l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Amministrazione potrà, inoltre, applicare le seguenti penali:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>: l'Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del trimestre successivo o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave

inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- applicazione di n.3 (tre) penalità;
- qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito;  
<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore dell'Esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto

dall'Appaltatore.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.

#### **ART. 15 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs 50/2016, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

L'Università si riserva, altresì, di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. In quest'ultimo caso, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/20 e di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la

cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.

Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali.

L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

[**oppure**, nel caso l'Appaltatore non abbia richiesto in offerta di subappaltare]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

#### **ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Erika Ercolani.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

#### **ART. 19 – SPESE**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti allegati, sono interamente a carico dell'appaltatore.

Il Presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa per un importo di € 200,00, ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, come elevata ai sensi dell'art 26, comma 2 DL 104/2013 convertito dalla Legge n.128/2013. L'imposta di bollo, dell'importo di € 45,00, è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i..

Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.



## **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

## **ART. 22 - CONSENSO PRIVACY**

Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

## **ALLEGATI:**

- A) Capitolato d'oneri;
- B) offerta tecnica
- C) offerta economica.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, con l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volontà degli Enti rappresentati.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n. (...) facciate predisposte su file informatico dalla sottoscritta che viene dalle parti e da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale che attesto essere validi dalla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  
(Firmato digitalmente - La Dirigente)

Per l'Appaltatore  
(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante)

L'Ufficiale rogante